



REP. 27-2005

Prot. 18748
Trieste, 15/06/2005

Titolo X Classe 3 Fascicolo 18/22
Riferita anche a fascicolo: 18/23

All. n.:

Al personale spedita solo a mezzo e-mail

- Ai chiar.mi membri del Consiglio di Amm.ne e del Senato Accademico
- A tutto il personale Docente e Tecnico-Amministrativo

Loro Sede

e p.c. G.B.S. Spa – c.a. preg.ma sig.a Albano – fax
06-58.33.45.46

OGGETTO: CIRCOLARE: nuove polizze per la copertura della **Responsabilità civile - possibilità di estendere le garanzie prestate** a discrezione, cura e spese di singoli soggetti interessati all'estensione personale

In relazione alla polizza R.C.T. n. 229443175 delle Assicurazioni Generali Spa, in scadenza lo scorso 30 aprile, si comunica che le coperture prestate dalla stessa sono state suddivise tra due nuove polizze scadenti il 31/12/2008:

- **la n. 7004653 della Faro Compagnia Assicurazioni e Riassicurazioni**, con la quale la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'**attività medico/assistenziale in genere, svolta anche dagli studenti tirocinanti (corsi di laurea di "Medicina") e dottorandi**. La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi di legge. Questa polizza vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità contrattuale, per gli eventi verificatisi in data non anteriore al 31.07.2002 (data di decorrenza della precedente polizza delle Assicurazioni Generali), la cui richiesta di risarcimento pervenga all'Assicurato dopo il 30.04.2006. Con questa polizza verranno indennizzati, nei limiti del massimale assicurato, anche eventuali sinistri che non siano stati risarciti o lo siano stati parzialmente, per inefficacia o per insufficienza di garanzie coperte dalle polizze stipulate direttamente dagli Enti Sanitari Pubblici interessati presso i quali è "distaccato" il personale medico e paramedico, nonché i dottorandi che eventualmente svolgono "attività medico/assistenziale".

Il massimale di garanzia previsto da questa polizza è di Euro 2.500.000,00= unico per sinistro.

La Società **estenderà le garanzie alla Responsabilità Civile Personale**, al personale (ed ai dottorandi) che svolge l'attività di tipo "medico/assistenziale", anche nel caso in cui il danno sia dovuto a colpa grave giudizialmente accertata dei soggetti medesimi, con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei loro confronti qualora, anche singolarmente, richiedano alla Società la predetta estensione di garanzia per l'intera durata contrattuale, mediante il pagamento del premio lordo procapite/annuo pari: ad Euro 250,00= per i medici, ad Euro 70,00= per i paramedici, e ad Euro 70,00= per i dottorandi.



Il relativo premio andrà versato sul c/c postale n. 19106004 oppure sul c/c bancario: - Monte dei Paschi di Siena - Ag. n. 40 c/c n. 000000140380 - ABI 01030 CAB 03240 CIN D - entrambi intestati alla General Broker Service S.p.A..

NB.: per il periodo fino al 31/12/2005, il rateo da dover corrispondere è proporzionalmente diminuito rispettivamente ad Euro 173,00= per i medici e ad Euro 51,00= per i paramedici e per i dottorandi.

Come causale del versamento è indispensabile precisare: pol. RCT n 7004653 Faro/Units - ed in più riportare la propria data nascita. Si invita inoltre a spedire copia della ricevuta del versamento direttamente alla G.B.S. a mezzo fax: 06-58334546: c.a. sig.a Albano.

In considerazione che l'Azienda Ospedaliero/Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste", ha comunicato che la loro attuale polizza assicurativa RCT estende le garanzie e le clausole contrattuali tutte anche all'attività assistenziale prestata presso i reparti ospedalieri dai medici universitari, e che la prevista franchigia rimane comunque a carico della stessa Azienda, l'Amm.ne universitaria, con la polizza in questione, non ha assicurato eventuali responsabilità derivanti da detta attività. Conseguentemente la Compagnia Faro non intende offrire al personale universitario che svolge le proprie funzioni assistenziali presso questa specifica Azienda, la possibilità di estendere le garanzie alla responsabilità personale; né è possibile appoggiarsi alla polizza RCT stipulata dall'Azienda, che non prevede alcuna possibilità di estensione nemmeno per i propri dipendenti. Pertanto gli interessati dovranno provvedere con polizze personali. A tal ultimo riguardo si ricorda che l'Amm.ne ha stipulato alcune convenzioni con diverse Compagnie assicurative (cfr. Bachecca circolari), che permettono di ottenere degli sconti sulle polizze da loro proposte.

- **La n. 056793263 della GE.R.AS. - Gestione Rischi Assicurativi Spa - Rappresentante procuratrice della R.A.S. Spa** - con la quale la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta; **che NON comprende però il rischio relativo alla gestione di cliniche universitarie e/o strutture sanitarie in genere e, comunque, l'esercizio di attività medica in genere; fatta salva la Responsabilità dell'Università per fatto commesso dagli studenti specializzandi iscritti alla Facoltà di Medicina e chirurgia (D.Lgs. 257/91), e dagli studenti iscritti al triennio finale del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (Legge 47/91) nella loro qualità di frequentatori di strutture sanitarie in genere per lo svolgimento delle attività tecnico/pratiche previste dal piano di studi per il conseguimento della laurea;** infatti, limitatamente a questi studenti la Società estende loro le garanzie alla responsabilità civile personale, compresi i casi in cui il danno sia dovuto a colpa grave giudizialmente accertata, con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione.

Il massimale di garanzia previsto da questa polizza è di Euro 7.750.000,00= unico per sinistro.

Come per la polizza della Faro, anche per questa polizza della GE.R.AS, la Società **estenderà le garanzie alla Responsabilità Civile Personale**, al personale con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei loro confronti qualora, anche singolarmente, richiedano alla Società la predetta estensione di garanzia per l'intera durata contrattuale; in particolare si riporta l'art. 2.11 della polizza:

1) Limitatamente ai soggetti di cui al precedente articolo 2.5 - lett. a), Direttore Amministrativo e Dirigenti, la Società estende le garanzie ai casi in cui il danno sia dovuto a colpa grave giudizialmente accertata, dei soggetti stessi, con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei loro confronti qualora,



anche singolarmente, richiedano alla Società la predetta estensione di garanzia per l'intera durata contrattuale, mediante il pagamento del premio lordo procapite/annuo pari ad Euro 1.222,50=.

2) Limitatamente al Responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Università ai sensi del D.Lgs. n. 626/94, ed al Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ai sensi del D.Lgs. n. 494/96 (per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Università), la Società estende le garanzie alla Responsabilità Civile Personale, compresi i casi in cui il danno sia dovuto a colpa grave giudizialmente accertata, dei soggetti suddetti, con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei loro confronti qualora, anche singolarmente, richiedano alla Società la predetta estensione di garanzia per l'intera durata contrattuale mediante il pagamento del premio lordo procapite/annuo pari ad Euro 1.222,50=.

3) Per tutti i rimanenti assicurati non ricompresi nei due punti precedenti, la Società estende le garanzie alla Responsabilità Civile Personale, compresi i casi in cui il danno sia dovuto a colpa grave giudizialmente accertata, dei soggetti suddetti, con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei loro confronti qualora, anche singolarmente, richiedano alla Società la predetta estensione di garanzia per l'intera durata contrattuale, mediante il pagamento del premio lordo procapite/annuo pari a Euro 1.222,50=.

Il relativo premio andrà versato sul c/c postale n. 19106004 oppure sul c/c bancario: - Monte dei Paschi di Siena - Ag. n. 40 c/c n. 000000140380 - ABI 01030 CAB 03240 CIN D - entrambi intestati alla General Broker Service S.p.A..

NB.: per il periodo fino al 31/12/2005, il rateo da dover corrispondere è proporzionalmente diminuito ad Euro 815,00/procapite per tutte le categorie di assicurati.

Come causale del versamento è indispensabile precisare: pol. RCT n. 056793263 della GE.R.AS./Units - ed in più riportare la propria data nascita. Si invita inoltre a spedire copia della ricevuta del versamento direttamente alla G.B.S. a mezzo fax: 06-58334546; c.a. sig.a Albano.

Diversamente da quanto previsto dalla precedente polizza R.C.T., e come già accaduto per la polizza per la responsabilità patrimoniale, queste nuove non prevedono alcuna forma generalizzata di copertura, con spese a carico del Bilancio di Ateneo, in favore di dipendenti; e ciò in conformità alla più recente e consolidata giurisprudenza contabile, ed alla altrettanto ormai univoca dottrina.

Il testo integrale delle polizze è allegato alla circolare rep. 26-2005 Prot. 18736 dd. 15/06/05, già inserita in Bachecca Circolari, dove può essere visionato e/o scaricato.

----- 0 -----

Si riportano di seguito alcuni dei quesiti che con maggior frequenza vengo posti all'Amm.ne, riguardanti alcune tipiche tipologie di rischio, e relative possibili soluzioni assicurative:

1° quesito:

L'accompagnatore/organizzatore di un'uscita didattica fuori sede con degli studenti (rilievi sul territorio, osservazione di flora e/o fauna, raccolta di rocce, ecc.), per tutelarsi dal rischio della richiesta¹ di risarcimento danni a seguito di qualche eventuale infortunio occorso a qualche studente, con conseguente richiesta di risarcimento danni (diretta nei confronti del singolo soggetto), con quale polizza potrebbe assicurarsi? (estensione delle garanzie a sua cura e spese) con la polizza RCT della GE.R.AS., oppure con quella RCP dei Lloyd's?

Risposta:

Trattandosi di richiesta di risarcimento derivante da infortunio, la copertura va ricercata nell'ambito della copertura di Responsabilità Civile verso Terzi, in quanto questa polizza copre le eventuali richieste di risarcimento derivanti da danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e

¹ Normalmente il danneggiato chiede il risarcimento direttamente all'Amm.ne di appartenenza e non al singolo dipendente, tuttavia è sua facoltà avanzare la richiesta: all'uno, all'altra o ad entrambi. L'Amm.ne da parte sua è assicurata per tale evenienza proprio con la polizza della GE.R.AS..



danneggiamenti a cose; la polizza di RC Patrimoniale, invece, va a garantire le perdite patrimoniali che comunque non sono conseguenza di danni materiali (in questo caso si tratterebbe di un infortunio).

2° quesito:

Qualora una persona si infortuni all'interno di un ns. laboratorio, e faccia richiesta² di risarcimento danni individuando delle responsabilità del responsabile del laboratorio (o della sicurezza o della struttura più in generale), quest'ultimo dovrebbe tutelarsi con l'estensione della polizza RCT o con quella della RCP?

Risposta:

Trattandosi sempre di richiesta di risarcimento derivante da infortunio, il rischio rientra nelle garanzie prestate dalla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (GE.R.AS.), a mezzo estensione a propria cura e spese.

3° quesito:

Il danneggiamento di apparecchiature di proprietà dell'Università (o di un altro Ente ove si presta la propria opera in qualità di dipendente dell'Università) durante lo svolgimento di attività istituzionale, con quale polizza va assicurato?

Risposta:

La fattispecie delineata è garantita dalla polizza elettronica, fatta salva l'applicazione della prevista franchigia.

4° quesito:

L'Università viene condannata dal TAR al pagamento di una determinata somma che, o non è risarcibile con la polizza dell'Amm.ne, oppure il risarcimento è gravato da una sensibile franchigia; con quale polizza possono tutelarsi i responsabili degli atti o dei fatti incriminati dalla possibilità di una rivalsa dell'Università nei loro confronti?

Risposta:

Il rischio rientra nelle garanzie prestate dalla polizza di RC Patrimoniale (Lloyd's), a mezzo estensione a propria cura e spese.

Per ogni dubbio interpretativo è possibile interpellare la General Broker Service Spa (consulente di Ateneo), nelle persone delle sig.e: Albano e Tomassetti, tel.: 06-83090.119/124 – fax: 06-58.33.45.46, e-mail rispettivamente: rosalbaalbano@gibiesse.net e carminatomassetti@gibiesse.net.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE DELLA
DIVISIONE AFFARI ECONOMICI

² Vedi nota n. 1